

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 21 MAGGIO 1879

spesa in base ai contratti di appalto » si dica: « e quindi definitivamente fissata in base alla finale liquidazione ed accertamento delle spese tutte riflettenti la costruzione completa delle linee. »

Prego l'onorevole relatore di volere esprimere l'avviso della Commissione intorno a questi quattro emendamenti.

ZEPPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole relatore, parlerà dopo; l'onorevole Zeppa ha facoltà di parlare.

ZEPPA. Io vorrei pregare l'onorevole Alario di riflettere bene alla portata del suo emendamento. Quando si dice: ricerchiamo le provincie che debbono concorrere; bisogna poi proporre questa questione nell'articolo 4 mentre è già contenuta nell'articolo 5. È quindi inutile questa espressione, e perciò prego l'onorevole Alario di ritirarla.

ALARIO. Non mi pare che sia esatto quello che testè osservava l'onorevole Zeppa. Se io debbo stare allo spirito ed alle parole dell'ultimo alinea dell'articolo 4: « Con decreto reale, sentiti i Consigli provinciali, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, sarà stabilito il riparto delle quote, ecc. » apparisce chiaramente che il decreto reale deve indicare qual è il riparto a farsi, ma non le provincie tenute al riparto stesso. (*Rumori*)

È per questo che io mantengo il mio emendamento.

GRIMALDI, relatore. Tranne l'emendamento dell'onorevole Berelli, tutte le altre proposte ed aggiunte riflettono lo stesso soggetto. Si sono tutti preoccupati della seguente questione. Quali sono veramente le provincie che per la costruzione delle linee debbono pagare la quota di concorso, già dichiarato obbligatorio dalla Camera colla votazione dell'articolo 3?

Ho già detto, e ripeto ora, che è difficile, anzi impossibile il determinare *a priori* qual è il grado d'interesse di ciascuna provincia per ogni ferrovia; e ciò per la semplicissima ragione, che questo grado d'interesse è variabile in ciascun caso particolare.

Quindi criteri assoluti, criteri da poter mettere in una legge, nè ve ne sono, nè ve ne possono essere.

Io aderirei volentieri all'opinione dell'onorevole Alario e degli altri che si sono preoccupati di questa condizione di cose. Ma essi stessi, che ammettono essere indeterminata la frase *direttamente interessate*, non hanno saputo suggerirne altra in sostituzione di quella della Commissione; il che dimostra precisamente quello che diceva poc'anzi, cioè l'assoluta impossibilità di determinare questi criteri generali in una formola, che tutti li possa comprendere. Osservo poi che volendo determinare nel pro-

getto i criteri dell'interesse, si andrebbe incontro al pericolo, anzi vi sarebbe la certezza di trascurarne alcuno o parecchi; donde sorgerebbero delle gravi ingiustizie e si aprirebbe l'adito a contese anche maggiori di quelle che temono l'onorevole Alario e l'onorevole Melchiorre.

Ritenuta la impossibilità di fissare nella legge tutti i molteplici criteri, che valgano a comprendere tutti i diversi casi, nei quali le provincie possono avere un interesse alla costruzione di una linea; la Commissione ha cercato di garantire le provincie stesse colle seguenti norme.

In primo luogo aggiunse alla parola *interessate* l'altra *direttamente*; per esprimere chiaramente il concetto che non basta un interesse ipotetico, lontano o fittizio, per obbligare le provincie a concorrere; ma si richiede invece un interesse diretto ed immediato, cioè un vantaggio certo ed assoluto che esse ritraggono dalla costruzione ferroviaria.

In secondo luogo chiamò giudici nella determinazione di questi interessi i Consigli provinciali, cioè le legali rappresentanze delle provincie; ed essi sono i più competenti a giudicare se ed in qual grado le provincie stesse hanno interesse alla costruzione di una ferrovia.

In terzo luogo stabilì che il riparto delle quote di contributo per ciascuna linea fra le provincie interessate debba essere fissato per decreto reale, preceduto dai voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato; in modo che sia per la parte tecnica che per l'amministrativa, abbiano le provincie stesse ogni maggiore garanzia.

Ma l'onorevole La Porta, per meglio determinare la cosa, per calmare le apprensioni degli altri colleghi, a cui pareva indeterminata questa formula, ha proposto di aggiungersi le parole: « Secondo il grado di interessi di ciascuna provincia. » La Commissione volentieri aderisce all'aggiunta perchè quelle parole servono a chiarir meglio il suo concetto. Alla Commissione sembrava veramente che non ve ne fosse bisogno, ma naturalmente non può essa non accettare tutte quelle proposte che servano a meglio spiegare i suoi intendimenti.

L'onorevole collega Nervo avrebbe voluto aggiungere alle parole: « sarà stabilito il riparto delle quote di contributo » una formola che includesse il concetto di applicare le stesse garanzie, quando si trattasse di determinare quali provincie debbono concorrere al riparto.

Ma, signori, mi permetto di far riflettere all'onorevole Nervo questa circostanza.

Per determinare il riparto fra due o più provincie, bisogna prima aver determinato se queste provincie debbono concorrere. Non si può determinare come